

# **Nota informativa sui trasferimenti di dati verso il Regno Unito ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati dopo il periodo di transizione**

## **Adottata il 15 dicembre 2020**

## **Aggiornata il 13 gennaio 2021**

Prima del termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) relativo al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il 24 dicembre 2020 l'UE e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo (l'«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito» o l'«accordo») <sup>(1)</sup>.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato firmato dall'UE e dal Regno Unito il 30 dicembre 2020. Si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, per dare tempo al Parlamento europeo di approvarlo e al Consiglio dell'UE di adottare la decisione relativa alla sua conclusione.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito prevede che, per un periodo determinato e a condizione che rimanga in vigore l'attuale regime di protezione dei dati del Regno Unito, i trasferimenti di dati personali tra soggetti ai quali si applica il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e soggetti del Regno Unito non saranno considerati come trasferimenti verso un paese terzo disciplinati dalle disposizioni del capo V del RGPD <sup>(2)</sup>. Questa disposizione provvisoria si applica dall'entrata in vigore del progetto di accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito per un periodo massimo di sei mesi (vale a dire al più tardi fino al 30 giugno 2021).

Ciò significa che le organizzazioni soggette al RGPD potranno continuare a trasferire dati verso il Regno Unito senza dover utilizzare uno strumento di trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del RGPD o ricorrere a una deroga a norma dell'articolo 49 del RGPD.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=IT)

<sup>(2)</sup> Cfr. l'articolo FINPROV.10 *bis* «Disposizioni provvisorie per la trasmissione di dati personali al Regno Unito» dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito. Cfr. anche le domande e risposte della Commissione europea: Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, nell'ambito della sezione su Sicurezza e cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda\\_20\\_2532](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_2532)

Se entro il 30 giugno 2021 non sarà adottata una decisione di adeguatezza applicabile al Regno Unito ai sensi dell'articolo 45 del RGPD, tutti i trasferimenti di dati personali tra soggetti ai quali si applica il RGPD e soggetti del Regno Unito costituiranno un trasferimento di dati personali verso un paese terzo e saranno pertanto disciplinati dalle disposizioni di cui al capo V del RGPD. Pertanto, tali trasferimenti richiederanno garanzie adeguate [ad esempio clausole tipo di protezione dei dati, norme vincolanti d'impresa <sup>(3)</sup>, codici di condotta ecc.] con diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati, conformemente all'articolo 46 del RGPD.

A determinate e specifiche condizioni, potrebbe comunque essere consentito trasferire dati personali verso il Regno Unito in base a una delle deroghe di cui all'articolo 49 del RGPD. Tuttavia, tale articolo ha natura eccezionale: le deroghe che prevede devono essere interpretate in senso restrittivo e riguardano principalmente attività di trattamento occasionali e non ripetitive <sup>(4)</sup>.

Inoltre, qualora i dati personali siano trasferiti verso il Regno Unito sulla base delle garanzie di cui all'articolo 46 del RGPD, potrebbero essere necessarie misure supplementari per allineare il livello di protezione dei dati trasferiti allo standard di equivalenza essenziale dell'UE, conformemente alle raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE <sup>(5)</sup>.

I titolari e/o i responsabili del trattamento dovranno inoltre ottemperare ad altri obblighi previsti dal RGPD, in particolare per quanto riguarda la necessità di aggiornare i registri del trattamento e le informative sulla privacy al fine di menzionare i trasferimenti verso il Regno Unito.

Il comitato europeo per la protezione dei dati rimanda agli orientamenti in materia emanati dalle autorità di controllo e dalla [Commissione europea](#). Le organizzazioni del SEE possono rivolgersi, se necessario, alle [autorità nazionali di controllo](#) preposte alla vigilanza delle rispettive attività di trattamento.

Relativamente ai trasferimenti di dati dal Regno Unito verso il SEE, il comitato europeo per la protezione dei dati consiglia di consultare periodicamente il [sito web del governo del Regno Unito](#) e il [sito web dell'ICO](#) per disporre di indicazioni aggiornate.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

---

<sup>(3)</sup> Cfr. nota informativa del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sulle norme vincolanti d'impresa (BCR) per i gruppi di imprese aventi l'ufficio del Commissario all'informazione del Regno Unito (ICO) quale autorità di controllo capofila per le BCR, [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/information-note-bcrs-groups-undertakings-enterprises-which-have\\_it](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/information-note-bcrs-groups-undertakings-enterprises-which-have_it)

<sup>(4)</sup> Cfr. le linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679, [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/directrices/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation\\_it](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/directrices/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_it)

<sup>(5)</sup> Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE, [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer\\_it](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_it)